

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PIOMBINO

ORDINANZA N. 86/2012

Applicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 56 del 7 marzo 2012, *"disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale"*

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino:

- VISTA** la Legge n. 1085 del 27/12/1977 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72);
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982 n. 979 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** La Legge n_ 394 del 6 dicembre 1991, Legge quadro sulle Aree protette;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 196 "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale", e successive modificazioni ed in particolare la definizione di "servizio di linea" resa dall'articolo 2, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012, pubblicato in G.U. serie generale n°56 del ► marzo 2012, "Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale", con particolare riferimento all'articolo 1 che istituisce per le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri, superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, e all'interno dei medesimi perimetri;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996: *"Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano"* ed il relativo allegato "A" rubricato *"Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano"*;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 22/06 in data 4 aprile 2006 recante la "Regolamentazione della rada del Porto di Piombino";
- VISTE** le proprie Ordinanze 19/97 in data 15 aprile 1997 e 72/03 in data 28 luglio 2003 che disciplinano l'area interessata da giacimenti di reperti archeologici;
- VISTO** il Regolamento per l'espletamento delle operazioni di allibo di rinfuse secche nella rada del porto di Piombino", approvato con Ordinanza n. 99/02 in data 29 novembre 2002;

RITENUTO che, in coerenza con le disposizioni menzionate, in ossequio alle relative direttive applicative pervenute dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed acquisita, al riguardo, l'intesa specifica con gli Enti/Autorità interessati, ricorrano tutti i presupposti per l'individuazione di limiti di distanza differenti rispetto a quelli generalmente stabiliti nel Decreto 2 marzo 2012, in modo tale da garantire attraverso l'osservanza delle particolari cautele previste nella parte dispositiva del presente provvedimento — la migliore sicurezza ambientale e della navigazione;

VISTA l'Ordinanza n.118/12 del Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Portoferraio in data 23 Ottobre 2012:

'ASTI gli artt. 2, 16, 17, 62, 81 e 83 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINIA

Articolo I

(esercizio del potere di deroga di cui all'articolo I comma 1, del D.M. 2 marzo 2012)

In deroga ai limiti di distanza individuati dal decreto 2 marzo 2012 citato in epigrafe, ed in ragione dei traffici che ordinariamente attraversano l'area e delle caratteristiche morfologiche della stessa, nelle acque del Circondario Marittimo di Piombino, relativamente alle zone di mare circostanti l'Isolotto di Cerboli, ad una distanza di circa 0,7 miglia nautiche dal perimetro dello stesso, è individuata una fascia di mare delimitata dalla linea ideale congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS 84 DATUM):

A: 42° 52.146'N - 010° 33.643'E

B: 42° 51.517'N - 010° 33.899'E

C: 42° 51.066'N - 010° 33.754'E

D: 42° 50.661'N - 010° 33.097'E

E: 42° 50.950'N - 010° 32.022'E

F: 42° 51.517'N - 010° 31.802'E

G: 42° 52.124'N - 010° 32.216'E

all'interno della fascia di mare sopra individuata, sono vietati, salvo casi di forza maggiore o di comprovata necessità, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di tutte le navi mercantili superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda o GT, adibite al trasporto di merci e/o passeggeri.

Articolo 2

(causa di forza maggiore o stato di necessità)

Il transito o la sosta all'interno della predetta fascia di mare per causa di forza maggiore o per comprovata necessità è subordinato alle seguenti condizioni:

o il comandante dell'unità abbia preventivamente chiamato la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino sul canale 16 VHF per informare delle proprie intenzioni;

il comandante dell'unità abbia espletato gli obblighi relativi a quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000**



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Martino RENDINA

